A cura della Redazione - V.D
Lunedì 14 Gennaio 2019 18:03 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Ottobre 2019 11:36

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018,** che recepisce il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra. Il nuovo regolamento abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, **entrato in vigore il 24 gennaio.**

Quali sono novità?

Per la categoria degli **installatori e manutentori** che operano nel settore Fgas il nuovo decreto introduce alcune importanti novità che possono essere sintetizzate come segue:

- Ridefinisce nuovamente quali sono le **Persone fisiche** e **le imprese** soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale;

- Istituisce la **Banca dati** gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati;
- Conferma le funzioni del **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** , e introduce la cancellazione automatica dal Registro Telematico Nazionale (in gestione alle camere di commercio competenti) di tutte le persone fisiche le imprese che non conseguiranno la certificazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione

al medesimo.

Quali sono le Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale?

Sono soggette ad obbligo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:

a) attività su **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** (novità), apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, e nello specifico per:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o **assistenza** (novità);
- **smantellamento** (novità).

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra e nello specifico per:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o **assistenza** (novità);
- **smantellamento** (novità).

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra e nello specifico per:

- installazione;
- riparazione, manutenzione o **assistenza** (novità);
- **smantellamento** (novità).
- recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le sole attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all'ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.

La Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Nell'ottica di una maggiore tracciabilità degli Fgas in commercio e degli impianti che lo contengono il D.P.R. n. 146/2018 instituisce la nuova Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Le Imprese e le persone fisiche certificate, dall'ottavo mese dall' entrata in vigore del nuovo DPR, e entro e non 30gg dall'installazione di nuove apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati le informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.

Saranno soggetti ai medesimi adempimenti anche le persone ed le imprese certificate, che svolgeranno attività di ricerca perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento sulle stesse.